

Modello engineering

Legittimità delle società di ingegneria nel settore privato ed estraneità alla disciplina sulle STP



OICE
Associazione delle organizzazioni
di ingegneria, di architettura e
di consulenza tecnico-economica

Via Flaminia, 388
00196 Roma
Tel. 06.80687248
Fax 06.8085022
E-mail info@oice.it
www.oice.it

Andrea Mascollini

Nella discussione parlamentare sul Decreto-legge 133/2014 (Sblocca Italia) è piombata come un fulmine a ciel sereno la questione della legittimità delle

società di ingegneria a operare nel settore privato, oggetto di un emendamento del Governo teso a ribadire e specificare che dal 1997, anno dell'abrogazione dell'articolo 2 della legge fascista n. 1815/39, le società di ingegneria ben possono stipulare contratti di consulting engineering con clienti privati. La proposta governativa, presentata a valle di un'isolata sentenza del Tribunale di Torino che nel dicembre scorso aveva messo in dubbio l'operatività dell'abrogazione disposta con la legge Bersani, non aveva quindi altra finalità se non quella di evitare ulteriori contenziosi, dal momento che sono più di 16 anni che le società di ingegneria stipulano contratti con la committenza privata, tanto che il 40,6% del fatturato italiano delle società di ingegneria deriva proprio da tali contratti. Eppure una campagna di controinformazione avviata dagli ordini professionali ha creato un vero e proprio *casus belli* finalizzato non soltanto a bloccare l'emendamento sostenuto dal Governo (che alla fine veniva dichiarato salomonicamente inammissibile per estraneità di materia), ma anche a riaprire l'intera questione del rapporto fra

disciplina delle società di ingegneria e normativa sulle società tra professionisti. Ma questa sarà un'altra storia, se sarà. Per ora vediamo come stanno veramente le cose.

Il riconoscimento giuridico delle società di ingegneria del 1994 (Legge Merloni), inizialmente limitato sia nell'ambito oggettivo ("ai fini della presente legge", sui lavori pubblici), sia nell'ambito soggettivo (con il divieto di produzione di beni si penalizzarono proprio le società di engineering and contracting che le sentenze della Cassazione avevano sdoganato già negli anni '80), divenne pieno con la Legge n. 216/95 (Merloni-bis) che eliminò il divieto di produzione di beni e con la Legge n. 415/98 (Merloni-ter) che sopprime l'inciso "ai fini della presente legge" consentendo espressamente la costituzione di società di ingegneria anche nel

settore privato e anche in forma di società di professionisti. Unitamente al Dpr 554/99 il riconoscimento delle società di ingegneria rappresentava alla fine degli anni '90 quindi la prima e più avanzata disciplina societaria per lo svolgimento di (anche) attività professionali. Il tutto con la più assoluta osservanza del principio della personalità della prestazione, sempre svolta da professionisti e direttori tecnici iscritti all'albo. Si conferma quindi che la disciplina attuale contenuta nel Codice dei contratti pubblici e nel Dpr 207/2010 risulta l'unica applicabile alle società che operano nel settore dell'ingegneria e dell'architettura. Ciò è confermato anche dalla Legge 183/2011 che all'articolo 10, comma 9 fa salvi (oltre alle associazioni professionali) i "diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Pertanto alle società di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici non si applicano le norme della Legge 183/2011 (che comprendono anche limiti al possesso del capitale sociale) e del regolamento sulle società tra professionisti previsto dall'articolo 10, comma 10 della Legge 183 (Dm 8/2/2013, n. 34), rimanendo

Nominata la Giunta Esecutiva OICE

Il Consiglio Direttivo OICE eletto dall'Assemblea degli Associati del 5 giugno 2014 ha proceduto nella sua prima riunione del 10 luglio alla nomina della Giunta Esecutiva dell'Associazione che risulta così composta:

Presidente: ing. Patrizia Lotti
Vice Presidenti: ing. Maurizio Boi (Rapporti con EFCA, FIDIC e Normative comunitarie), ing. Gianluigi Geddo (Marketing associativo), ing. Alfredo Ingletti (Internazionalizzazione), ing. Giorgio Lupoi (Rap-

porti con Confindustria), ing. Nicola Salzano de Luna (Rapporti con Grandi committenti), dott.ssa Patrizia Vianello (Ambiente). Tesoriere: arch. Armando Latini. Il Consiglio ha inoltre assegnato le seguenti deleghe: ing. Andrea Benincasa di Caravacchio (Formazione e Rapporti con le Università), ing. Roberto Carpaneto (Energia e Rinnovabili). Infine, sempre il giorno 10 luglio, i rappresentanti regionali hanno eletto quale Presidente della Consulta Interregionale l'ing. Giovanni Kisslinger.

esclusivamente le disposizioni di natura "speciale" del Codice dei contratti pubblici e del regolamento a regolare la materia dell'esercizio

in forma di impresa delle attività di ingegnere e di architetto. L'intenzione del legislatore del 2011 era quella di disciplinare settori fino a quel momento non coperti da una disciplina *ad hoc*, lasciando ovviamente in vigore le norme già emanate per regolamentare in maniera specifica uno o più settori di attività professionali svolte in forma di impresa. Ciò significa l'esclusione dall'applicazione dei vincoli (limiti al capitale, obbligo di iscrizione all'albo) non soltanto per le società di ingegneria, ma anche per le società cooperative che nel Codice dei contratti pubblici assumono la veste di "società tra professionisti", e per le altre forme societarie (di persone, in accomandita semplice, ecc.) ricadenti nella disciplina speciale dettata dal Codice dei contratti pubblici. Appare evidente - ma non agli ordini professionali - che, oltre alla necessità di apporti di capitali spesso ingenti, è proprio la caratteristica di spiccata interdisciplinarietà delle attività svolte dalle società di ingegneria (spesso coinvolgenti anche attività non attinenti le classiche professioni protette), le modalità di organizzazione interna - e quindi di produzione dell'attività professionale

all'interno di una struttura imprenditoriale anche rispondente a logiche di qualità certificate -, a fare sì che esse siano ben altra cosa

rispetto alla mera organizzazione puramente professionale prevista per le altre professioni, diverse dall'ingegneria e dall'architettura. Se si guarda a società - a mero titolo esemplificativo - come Italferr, Italconsult, Spea, Bonifica, Technital, Geodata, 3TI Progetti, D'Appolonia, Artelia, Jacobs, ecc., si può ben capire che si è di fronte a modelli organizzativi di natura puramente imprenditoriale in cui l'apporto professionale entra a fare parte di un vero e proprio "prodotto" intellettuale che non può in alcun modo essere ricondotto al modello limitatante e limitato operante sotto l'egida degli ordini professionali. La società di ingegneria non è una mera sommatoria di professionisti anche operanti in diversi campi; è un modo diverso di svolgere attività anche e non solo professionali, secondo logiche di impresa che presuppongono la stipula non di un semplice contratto d'opera professionale, ma di un appalto di servizi (di ingegneria e/o di architettura) complessi. D'altro canto è il Trattato dell'Unione a considerare le attività delle libere professioni come "servizi" sottoposti alle regole della concorrenza. Siamo quindi ben oltre la distinzione civilistica tradizionale. ■■